

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA, IN DEROGA E ASSEGNO ORDINARIO EROGATO DAL FIS ESTESI AI LAVORATORI ASSUNTI DAL 24 FEBBRAIO AL 17 MARZO 2020

L'art. 41, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2020), ha **esteso anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020 l'accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e all'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 del 2020), originariamente limitato a quelli occupati alla data del 23 febbraio 2020 (artt. 19 e 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Con il messaggio 14 aprile 2020, n. 1607, di conseguenza, l'INPS ha precisato quanto segue:

- le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, in deroga e di "assegno ordinario" con causale "COVID-19 nazionale", disciplinate nella circolare n. 47 del 28/03/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16/2020), sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Ai fini della sussistenza di tale requisito, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato occupato presso il precedente datore di lavoro;
- **le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID-19 nazionale", devono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori non rientranti nel novero dei possibili beneficiari della prestazione;**
- la domanda integrativa deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto dell'istanza originaria;
- con riferimento alle domande integrative di "assegno ordinario" erogato dal FIS, per consentirne la corretta gestione, nel campo "note" dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrativa;
- il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dal 14 aprile 2020.